

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti Locali per il finanziamento delle funzioni"

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, l'art. 158 che prevede l'obbligo di presentare, entro sessanta giorni dal termine del relativo esercizio finanziario, il rendiconto delle spese sostenute a valere sui contributi straordinari percepiti;

VISTO il comma 11 dell'art. 6 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9 che, in considerazione delle particolari difficoltà finanziarie del comparto degli enti locali, prevede la possibilità, previa autorizzazione dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e la Funzione pubblica, di riassegnare con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali i contributi già erogati e rendicontati oltre i termini previsti dall'art. 158 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove dalla rendicontazione presentata risulti che il contributo medesimo sia stato utilizzato per le previste finalità;

VISTO il D.A. n. 112 del 3/5/2011 con il quale è stato approvato il piano di riparto in favore dei Comuni delle risorse destinate alla concessione di contributi regionale in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi, assegnando, in particolare, al Comune di Rometta un contributo straordinario di € 47.739,27, erogato nell'anno 2011 a valere sulle disponibilità del capitolo 191301;

CONSIDERATO che, nel corso dell'istruttoria dell'istanza prot. n. 15240 del 6 ottobre 2016 per l'iscrizione delle somme cancellate dal sottoconto di TUR n. 1348/2011, istituito a seguito del predetto trasferimento, è emerso che il Comune di Rometta ha rendicontato la spesa sostenuta a valere sul richiamato contributo, oltre il termine prescritto dall'art. 158 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la nota prot. n. 6376 dell'11 maggio 2017 con la quale il Comune di Rometta ha presentato l'istanza per la riassegnazione del medesimo contributo, ai sensi del richiamato

comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, documentando la spesa sostenuta prima ancora dell'avvenuta cancellazione delle somme dal predetto sottoconto di TUR, per un ammontare di € 46.692,32;

VISTA la nota prot. n. 15267 del 22 settembre 2017 con la quale il Servizio 4 "Trasferimenti regionali agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni" ha rappresentato al competente Assessore regionale per le Autonomie locali la possibilità, ai sensi del comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015, di riassegnare al Comune di Rometta la somma di € 46.692,32 destinata alle finalità di cui al citato D.A. n. 112/2011;

VISTA l'annotazione, posta in calce alla predetta relazione prot. n. 15267 del 22 settembre 2017, con la quale l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione pubblica ha autorizzato, ai sensi del comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, la riassegnazione della somma di € 46.692,32, destinata alle finalità di cui al citato D.A. n. 112/2011;

CONSIDERATO di dover procedere alla revoca del contributo di € 47.739,27, concesso al Comune di Rometta con il D.A. n. 112 del 3 maggio 2011, per inosservanza del termine prescritto dall'art. 158 del D.Lgs. 267/2000, ai fini della presentazione del relativo rendiconto;

CONSIDERATO che, ai sensi comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015, è possibile procedere alla riassegnazione al Comune di Rometta della somma di € 46.692,32, destinata alle finalità di cui al citato D.A. n. 112/2011;

RITENUTO di dovere procedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 158 del D.Lgs. n. 267/2000, alla revoca del contributo di € 47.739,27, concesso al Comune di Rometta con il D.A. n. 112 del 3 maggio 2011, per inosservanza del termine;

RITENUTO, altresì, di dovere provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015, alla riassegnazione al Comune di Rometta dell'importo di € 46.692,32, quale somma utilizzata per le finalità del D.A. n. 112/2011;

per quanto in premessa specificato

D E C R E T A

Art. 1

In attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il contributo di € 47.739,27, concesso al Comune di Rometta con il D.A. n. 112 del 3 maggio 2011 e rendicontato oltre i termini previsti dal medesimo articolo 158, è revocato.

Art. 2

Ai sensi del comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2015, al Comune di Rometta è riassegnato l'importo di € 46.692,32, quale somma effettivamente utilizzata per le finalità del D.A. n. 112/2011;

Art. 3

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on-line* (pagina riservata a "Concessione e attribuzione di vantaggi economici") che costituisce condizione legale del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Art. 4

In ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana.


Art. 5

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, ovvero dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 17-10-2018

Il Funzionario Direttivo
Francesco Calderone

Il Dirigente del Servizio
Maria Teresa Tornabene



Il Dirigente Generale
Maurizio Pirillo